

## **ASSUNZIONE NELLA PA: il ritardo dovuto ad errore dell'amministrazione va risarcito**

SENTENZA DEL TAR LAZIO, sez. I bis, del 5 marzo 2020, n. 2966

**Giuseppina Parrinello**, *Responsabile regionale Dirigenza Sanitaria Sicilia*

Un partecipante ad un concorso pubblico indetto da una Pubblica amministrazione è stato illegittimamente escluso dal concorso medesimo e successivamente, a seguito di ricorso avanti al TAR che ha annullato il provvedimento di esclusione, immesso a pieno titolo nella graduatoria di merito.

Quanto sopra ha causato un ritardo nell'incorporazione del ricorrente nei ruoli dell'amministrazione, iniziando quindi a percepire la retribuzione in epoca successiva rispetto a quella degli altri concorrenti.

Il predetto ha pertanto chiesto all'amministrazione il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittimo provvedimento di esclusione dal concorso e di vedersi di conseguenza riconosciuto ai fini degli effetti amministrativo-contabili il servizio per lo stesso periodo in cui ha avuto inizio quello degli altri concorrenti vincitori.

L'amministrazione non ha provveduto in tal senso, per cui l'interessato ha adito il Tar Lazio che, nel merito, ha affermato: "Nel caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego conseguente all'illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, non può riconoscersi all'interessato il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell'assunzione. Ciò in quanto detto diritto, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio, con l'effetto che non sono dovute le spettanze economiche facendo leva sul necessario parallelismo fra la decorrenza ai fini giuridici dell'assunzione e la decorrenza ai fini economici. Relativamente a detto periodo l'interessato può chiedere, in presenza dei presupposti di legge di cui all'art. 2043 c.c., il risarcimento del danno ingiusto patito in conseguenza delle illegittimità risalenti agli atti o a i comportamenti dell'amministrazione. In altri termini, il danno non può identificarsi direttamente nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione al dipendente, perché queste comunque presuppongono l'avvenuto espletamento della prestazione lavorativa, trattandosi di emolumento che, sinallagmaticamente, presuppone l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio. Per consolidato orientamento della giustizia amministrativa, il danno maturato in fattispecie analoghe di ritardata costituzione del rapporto di impiego va liquidato in via equitativa e tenendo, altresì conto del fatto che l'interessato, nel periodo in questione, non ha comunque svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione che avrebbe dovuto assumerlo.

Il Tar Lazio (T.A.R. Lazio, sez. I bis, 05 marzo 2020, n. 2966) ritenendo che la base di calcolo di detta quantificazione è rappresentata dall'ammontare del trattamento economico netto non goduto, sottoposto però ad una percentuale di abbattimento, la quale non può che essere quantificata equitativamente ai sensi dell'art. 1226, cod. civ., ha stimato quindi il danno in via equitativa nel 60% della retribuzione che la parte avrebbe potuto percepire ove fosse stata tempestivamente assunta ed immessa in servizio.

All'importo risarcitorio va comunque sottratto l'eventuale importo percepito derivante da altra attività lavorative svolta dal ricorrente nel periodo in esame e a tal fine il ricorrente è onerato di produrre all'amministrazione, che peraltro potrà autonomamente acquisire dall'amministrazione finanziaria, la dichiarazione dei redditi del periodo in questione, salvo che non dichiarare di non aver percepito alcun reddito.